

Iperammortamento 2026–2028

Disciplina, requisiti e modalità operative dell'agevolazione

Gentile Cliente,

la presente circolare illustra la **nuova agevolazione fiscale per le imprese che investono in macchinari, impianti tecnologici, software e impianti per la produzione di energia rinnovabile**, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 co. 427–436) e operativa dal 1° gennaio 2026. Le modalità attuative sono state definite con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2026.

In sintesi

La nuova agevolazione — denominata **iperammortamento** — consente alle imprese di dedurre fiscalmente, ai fini IRES e IRPEF, un importo **maggiorato rispetto al costo effettivamente sostenuto** per l'acquisto di determinati beni strumentali nuovi.

In concreto, l'impresa non deduce solo il costo del bene, ma fino al 280% di tale costo (100% ordinario + 180% di maggiorazione), con un risparmio fiscale significativo rispetto al regime ordinario.

La misura:

- si applica agli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**;
- riguarda esclusivamente i titolari di reddito d'impresa (sono esclusi professionisti e soggetti in regime forfetario);
- non richiede il sostenimento di costi aggiuntivi rispetto all'investimento già pianificato;
- non modifica i valori contabili del bene né gli ammortamenti civilistici, operando esclusivamente mediante una variazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Quando si applica

L'agevolazione spetta per gli investimenti in due categorie di beni.

La **prima categoria** comprende i **beni strumentali tecnologici e digitali** — macchinari a controllo numerico, robot, sistemi di movimentazione automatizzata, impianti per il controllo qualità, dispositivi per la sicurezza e l'ergonomia, infrastrutture informatiche industriali, software per la gestione della produzione e dell'intelligenza artificiale — che rientrano negli elenchi tecnici allegati alla legge (Allegati IV e V alla L. 199/2025). Per questi beni è richiesta l'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: il bene deve cioè scambiare dati con i sistemi informatici dell'impresa secondo protocolli riconosciuti.

La **seconda categoria** comprende i **beni materiali per la produzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo**: impianti fotovoltaici, impianti eolici, geotermici, idraulici, a biomassa, sistemi di accumulo. Per questa tipologia esistono massimali di spesa agevolabile variabili in funzione della potenza installata. Il decreto attuativo richiede inoltre che il dimensionamento degli impianti sia coerente con il fabbisogno energetico della struttura produttiva: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% dei consumi energetici di riferimento. Per gli impianti fotovoltaici restano applicabili gli specifici

requisiti tecnici e territoriali previsti dalla normativa di settore, tra cui quelli relativi alla provenienza europea dei componenti e ai livelli minimi di efficienza.

In entrambi i casi i beni devono essere **nuovi e destinati a strutture produttive situate in Italia**.

Per gli impianti destinati all'autoproduzione di energia rinnovabile, il decreto attuativo precisa che la struttura produttiva è definita come il sito su cui insistono le unità produttive dell'impresa: gli impianti possono essere localizzati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, oppure, in presenza di specifiche condizioni, su particelle differenti purché riconducibili alla medesima struttura produttiva. Chi ha più stabilimenti o aree produttive deve verificare caso per caso la riconducibilità dell'investimento.

👉 Quanto vale l'agevolazione

La maggiorazione si applica per scaglioni sul costo dell'investimento realizzato in **ciascun anno** (2026, 2027 e 2028 contano separatamente):

| Investimento nell'anno | Maggiorazione |
|--------------------------------|-----------------------|
| Fino a € 2.500.000 | 180% |
| Da € 2.500.001 a € 10.000.000 | 100% |
| Da € 10.000.001 a € 20.000.000 | 50% |
| Oltre € 20.000.000 | Nessuna maggiorazione |

Attenzione: il limite di 20 milioni è annuale. La Relazione tecnica al DL 38/2026 ha chiarito che gli scaglioni agevolati si applicano agli investimenti effettuati in ciascun anno separatamente, e non all'intero periodo 2026–2028. Pertanto il plafond massimo teoricamente agevolabile può raggiungere 20 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale teorico di 60 milioni nel triennio.

Esempio pratico — primo scaglione. Un'impresa acquista nel 2026 un macchinario tecnologico del costo di € 100.000. In dichiarazione dei redditi potrà dedurre, oltre all'ammortamento ordinario sul costo di € 100.000, anche una deduzione aggiuntiva di € 180.000 (180% di 100.000), ripartita lungo la vita fiscale del bene. Per una società di capitali con aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale complessivo aggiuntivo è di circa € 43.200.

Un aspetto da non trascurare: la deduzione aggiuntiva **non genera effetti contabili**. Il bene continua ad essere iscritto in bilancio al costo storico e ammortizzato con le aliquote ordinarie. Il beneficio si concretizza esclusivamente come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

👉 Chi può accedere

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le **imprese italiane** — di qualsiasi dimensione e forma giuridica — che siano in regola con i versamenti contributivi e rispettino la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono invece **escluse**:

- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- i professionisti e i soggetti in regime forfetario.

Attenzione per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Per i soggetti aderenti al CPB, la maggiorazione derivante dall'iperammortamento rileva quale rettifica del reddito concordato. L'effettivo impatto dell'agevolazione nell'ambito del CPB richiede comunque una valutazione caso per caso: lo Studio è a disposizione per un'analisi specifica.

👉 Certificazione tecnica e certificazione contabile

Per poter beneficiare dell'iperammortamento oltre ad effettuare l'investimento e trasmettere le comunicazioni al GSE è necessario disporre di specifica documentazione tecnica e contabile.

Le caratteristiche tecniche dei beni agevolati, la loro riconducibilità agli Allegati IV e V alla L. 199/2025 e l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono risultare da una **perizia tecnica asseverata**, corredata da analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agratecnici laureati o periti agrari laureati.

È inoltre richiesta una **certificazione contabile** che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell'impresa. La certificazione è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le imprese non soggette a revisione obbligatoria deve essere incaricato un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di riferimento.

La comunicazione di completamento al GSE deve essere corredata dalle **attestazioni di possesso** della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

👉 Come si accede: le comunicazioni al GSE

L'agevolazione **non è automatica**. Per accedervi l'impresa deve inviare telematicamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) una sequenza di comunicazioni obbligatorie, tramite una piattaforma dedicata sul sito www.gse.it (accessibile con SPID o CIE).

Il percorso si articola in **cinque comunicazioni**.

1. Comunicazione preventiva: va inviata prima o contestualmente all'avvio dell'investimento, per ciascun sito produttivo interessato. Indica la tipologia e l'importo previsto degli investimenti e la data stimata di interconnessione.

2. Comunicazione di conferma: va inviata entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE sulla preventiva. Richiede di attestare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di ciascun bene (per il leasing è sufficiente la stipula del contratto).

3. Comunicazione di completamento: va inviata dopo che l'investimento è concluso e il bene è interconnesso, e comunque entro il 15 novembre 2028. Deve essere corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata, che attesti le caratteristiche tecnologiche del bene e l'avvenuta interconnessione, e della certificazione contabile, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese (rilasciata dal revisore legale, o da un revisore indipendente per le imprese non soggette a revisione obbligatoria).

4. Comunicazione periodica: da inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno: riporta gli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio.

5. Comunicazione integrativa: da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno: riporta il piano di ammortamento con le quote di agevolazione imputate per esercizio.

Note operative importanti:

-Alla data odierna non risultano ancora pubblicati i modelli definitivi di comunicazione né aperta la piattaforma telematica del GSE. Il mancato invio delle prime tre comunicazioni obbligatorie preclude definitivamente l'accesso all'agevolazione.

-La prima quota di iperammortamento può essere utilizzata in dichiarazione solo nell'anno in cui viene inviata la comunicazione di completamento al GSE, purché il bene sia già entrato in funzione nello stesso periodo d'imposta. Ne consegue che un ritardo nell'invio della comunicazione di completamento — anche se il bene è stato acquisito e interconnesso — comporta lo slittamento della prima quota di agevolazione all'esercizio successivo.

👉 Cumulabilità con altre agevolazioni

In linea generale l'iperammortamento risulta cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio Legge Sabatini, ZES Unica, ZLS e, ricorrendone i presupposti, con gli strumenti agevolativi SIMEST per l'innovazione digitale ed energetica), nel rispetto dei limiti previsti dalle singole discipline e fermo restando il divieto di superamento del costo sostenuto. In presenza di contributi a fondo perduto, la base di calcolo della maggiorazione va ridotta dell'importo del contributo ricevuto.

Coordinamento con il credito d'imposta 4.0: la cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti 4.0 richiede una verifica specifica del regime applicabile e delle disposizioni transitorie.

👉 Cosa succede se il bene viene ceduto o trasferito all'estero

Se durante il periodo di fruizione dell'agevolazione il bene viene ceduto o destinato a strutture produttive all'estero, l'impresa non perde automaticamente le quote residue, **a condizione che** nello stesso esercizio sostituisca il bene con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il bene sostitutivo ha un costo inferiore, la fruizione prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo. In assenza di sostituzione, la disciplina prevede la cessazione della fruizione delle quote residue di agevolazione.

👉 Un punto ancora aperto: i software fruiti in modalità SaaS

Il Decreto attuativo del 4 maggio 2026 ha chiarito che i software fruiti in modalità SaaS (Software as a Service) sono attualmente **esclusi** dall'agevolazione. Sono agevolabili solo i software acquistati a titolo di proprietà o licenza d'uso, iscrivibili in bilancio come immobilizzazioni immateriali.

Il Governo ha tuttavia dichiarato in sede parlamentare che MIMIT e MEF stanno valutando un intervento normativo per includere i canoni cloud. Si tratta di un'apertura politica, non ancora di una norma: fino a un'eventuale modifica espressa, i canoni SaaS restano fuori dal beneficio. Chi ha piani di investimento digitale che prevedono l'utilizzo di software fruiti in modalità SaaS deve quindi attendere prima di contare su questa agevolazione per quella componente di spesa.

👉 Aspetti da verificare prima di procedere

Prima di effettuare un investimento che si intende agevolare, è opportuno verificare con lo Studio:

- che il bene rientri negli elenchi tecnici aggiornati (Allegati IV e V alla L. 199/2025);
- che siano rispettati i requisiti di interconnessione;
- che la sequenza delle comunicazioni al GSE sia avviata per tempo, con attenzione particolare alla comunicazione preventiva;
- l'eventuale coordinamento con altre agevolazioni già in corso e l'accesso a strumenti finanziari agevolati cumulabili con l'iperammortamento (Simest, Sabatini, ZES, ecc.);
- la posizione rispetto al credito d'imposta 4.0 prenotato nel 2025.
- la conservazione, per tutto il periodo di controllo, della documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa all'investimento (fatture, documenti di trasporto, perizie e certificazioni).

La pianificazione anticipata è essenziale: avviare le comunicazioni GSE a investimento già completato può pregiudicare l'accesso al beneficio.

Per qualsiasi necessità di approfondimento, siamo a disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 9 giugno 2026

Studio SGA